



COMUNE DI NIBIONNO
PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23895 – Piazza Caduti n.2 Tel.031/690626 – Fax. 031/690100

ORDINANZA n° 16/2019

Prot. n° 0011784 del 04.12.2019

IL SINDACO

**OGGETTO: CHIUSURA, DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA
PASSERELLA CICLO PEDONALE SU S.R. 342 CO – BG AL KM 38 + 800**

Premesso che:

- la ditta Brambilla Alfredo Srl di Viganò sta eseguendo l'intervento di manutenzione stradale volto alla riduzione del rischio sismico della passerella ciclo pedonale a scavalco S.R. 342 Briantea, affidatole con Determina Settore Tecnico n. 123 del 27.06.2019;
- in data odierna la ditta Brambilla Alfredo Srl di Viganò ha segnalato gravi problematiche strutturali in una delle travi portanti della suddetta passerella, con eventuale crollo di parti della struttura, che potrebbero comportare gravissime conseguenze, tali da far ritenere sussistente una situazione di assoluto rischio per l'incolumità delle persone e la sicurezza del transito pedonale sulla passerella e del traffico veicolare e pedonale della sottostante S.R. 342 CO – BG ;
- che l'articolo 54, comma 4 del D.lgs n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della Legge n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
- che il pericolo di crollo della suindicata passerella comporta l'adozione di misure finalizzate a rimuovere la condizione critica con urgenza;
- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;
- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare l'immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la chiusura, demolizione e messa in sicurezza della passerella stessa;
- che la gravità dell'evento e del suo impatto non rende possibile l'applicazione delle procedure ordinarie, in quanto è interessata l'arteria stradale S.R. 342 CO – BG Briantea, strategica di collegamento tra due capoluoghi di Provincia;
- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione;

Ritenuto pertanto opportuno ordinare la chiusura al transito pedonale della passerella ciclo pedonale a scavalco 342 Briantea, la demolizione della porzione di passerella interessata dalla segnalazione e la messa in sicurezza della restante struttura;

Visto l'art. 30, comma 7 del DPR 495 del 16.12.1992;

Visti gli artt. 5 e 7 del D.L. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche;

Visto l'art. 54, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/200;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

- la chiusura al transito pedonale della passerella ciclo pedonale a scavalco s.r. 342 Briantea con efficacia immediata da ora dalle ore 10.00 di oggi 4.12.2019 sino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
- la demolizione della porzione della passerella ciclo pedonale a scavalco della S.R. 342 CO BG interessata dalla segnalazione di gravi problematiche strutturali e la messa in sicurezza della restante struttura;
- di informare immediatamente la Provincia di Lecco per gli atti conseguenti di sua competenza, trasmettendo altresì la presente alla Provincia di Lecco, alla Prefettura di Lecco, alla Anas e alla Regione Lombardia;
- di rendere noto al pubblico il presente atto mediante l'affissione della presente Ordinanza, all'Albo Pretorio, con cartelli posti in loco e sul sito Internet del Comune;
- l'apposizione di apposita segnaletica stradale, come prescritto dal Nuovo Codice della Strada e successive modifiche;
- di mettere in atto tutte le misure necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità provvedendo all'organizzazione della viabilità comunale alternativa per la circolazione e opponendo apposita segnaletica stradale diurna e notturna ai sensi del N.C.d.S.;
- sono incaricati di far osservare il dispositivo della presente Ordinanza i Funzionari e gli Agenti di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada;
- contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 ed art. 74 del Regolamento di Esecuzione, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il medesimo termine potrà altresì essere presentato al T.A.R. della Lombardia.



SINDACO
A. Claudio Uselli
Claudio Uselli